

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2011

**che autorizza la Francia, a norma della direttiva 92/66/CEE del Consiglio, a trasportare pulcini di un giorno e pollastre pronte per la deposizione fuori dalla zona di protezione istituita a seguito della comparsa della malattia di Newcastle nel dipartimento Côtes d'Armor**

[notificata con il numero C(2011) 869]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2011/111/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, lettera f), punto ii),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 92/66/CEE definisce le misure di lotta dell'Unione da applicare in caso di comparsa della malattia di Newcastle nei volatili o nei piccioni viaggiatori e negli altri uccelli tenuti in cattività. Secondo tale direttiva, non appena è ufficialmente confermata la presenza della malattia di Newcastle nei volatili, lo Stato membro interessato provvede affinché l'autorità competente delimiti, attorno all'azienda infetta, una zona di protezione di almeno 3 km di raggio, inserita in una zona di sorveglianza di almeno 10 km di raggio.
- (2) Le misure applicate nella zona di protezione devono comprendere il divieto di uscita dei volatili e di uova da cova dall'azienda in cui si trovano, salvo nel caso in cui l'autorità competente abbia autorizzato il trasporto a determinate condizioni.
- (3) In particolare, l'autorità competente può autorizzare il trasporto di pulcini di un giorno o di pollastre pronte per la deposizione unicamente verso un'azienda situata nella zona di sorveglianza in cui non siano presenti altri volatili. Gli Stati membri che non possono assicurare il trasporto di tali pulcini o pollastre in un'azienda situata all'interno della zona di sorveglianza sono tuttavia autorizzati, secondo la procedura prevista nella direttiva 92/66/CEE, a farli trasportare in un'azienda situata al di fuori della zona di sorveglianza.
- (4) Il 3 gennaio 2011 la Francia ha confermato la comparsa della malattia di Newcastle in un'azienda di piccioni da carne nel comune di Langoat, nel dipartimento Côtes d'Armor. Una zona di protezione e una zona di sorveglianza erano già state istituite attorno a tale azienda il 30 dicembre 2010.
- (5) Il 4 gennaio 2011 la Francia ha informato la Commissione della conferma della comparsa e delle misure di lotta adottate, tra cui il divieto di spostamento e di trasporto di volatili al di fuori delle zone di protezione e di sorveglianza, come stabilito dalla direttiva 92/66/CEE.
- (6) La zona di protezione delimitata dalla Francia comprende aziende con una notevole produzione di pulcini di un giorno e di pollastre pronte per la deposizione e le aziende situate nella zona di sorveglianza non dispongono di una capacità sufficiente per ricevere tale produzione. La Francia ha quindi informato la Commissione dell'impossibilità di trasportare i pulcini di un giorno e le pollastre pronte per la deposizione verso un'azienda situata all'interno della zona di sorveglianza.
- (7) Di conseguenza, la Francia ha chiesto l'autorizzazione di trasportare tali pulcini e pollastre in aziende situate fuori dalla zona di sorveglianza. I pulcini di un giorno e le pollastre pronte per la deposizione provenienti da aziende situate nella zona di protezione rimarrebbero in Francia.
- (8) È opportuno concedere l'autorizzazione richiesta, a condizione che la Francia adotti misure di lotta e di prevenzione rigorose, conformemente alla direttiva 92/66/CEE, che garantiscano che non vi sia alcun rischio di propagazione della malattia di Newcastle.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

<sup>(1)</sup> GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La Francia può autorizzare il trasporto di pulcini di un giorno e di pollastre pronte per la deposizione provenienti da aziende situate nella zona di protezione delimitata il 30 dicembre 2010 attorno a un'azienda di piccioni di carne situata nel comune di Langoat, nel dipartimento Côtes d'Armor, verso altre aziende di volatili situate sul suo territorio, alle seguenti condizioni:

- a) la spedizione di pulcini di un giorno o di pollastre pronte per la deposizione è notificata almeno con 24 ore di anticipo dall'autorità competente responsabile dell'azienda di origine all'autorità competente dell'azienda di destinazione;
- b) i veicoli che trasportano i pulcini di un giorno o le pollastre pronte per la deposizione sono sigillati dall'autorità competente prima della partenza;
- c) al momento della sigillatura dei veicoli di cui alla lettera b), l'autorità competente registra il numero di immatricolazione del veicolo e il numero di pulcini di un giorno o di pollastre pronte per la deposizione trasportati;
- d) all'arrivo nell'azienda di destinazione, l'autorità competente:
  - i) verifica e rimuove il sigillo dal veicolo;

ii) assiste allo scaricamento dei pulcini di un giorno o delle pollastre pronte per la deposizione;

iii) registra il numero di immatricolazione del veicolo e il numero di pulcini di un giorno o di pollastre pronte per la deposizione trasportati;

e) i veicoli che trasportano pulcini di un giorno o pollastre pronte per la deposizione sono sottoposti immediatamente dopo lo scarico a operazioni di pulizia e disinfezione sotto controllo ufficiale e secondo le istruzioni fornite dall'autorità competente;

f) l'azienda di destinazione è posta sotto controllo ufficiale per almeno 21 giorni.

*Articolo 2*

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2011.

*Per la Commissione*  
John DALLI  
*Membro della Commissione*